

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 528 DEL
21 GIU. 2022


Oggetto: Rinnovo autorizzazione ed approvazione convenzione per la fornitura a carico del Servizio Sanitario, di alimenti senza glutine del Registro Nazionale degli Alimenti a favore delle persone affette da celiachia - Ditta "Birikkini" SAS di Peluso Cladinoro.

Il Commissario Straordinario/Dott. Domenico Sperli, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del D.U.A./Dott. Pietro Luigi Brisinda

STRUTTURA PROPONENTE: D.U.A.

Il Direttore D.U.A. propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giovanni Rossano)



Il Direttore D.U.A.
(Dott. Pietro Luigi Brisinda)



PREMESSO

che il D.M. 8 giugno 2001 Ministero della Salute "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" stabilisce che, per le persone affette da celiachia "l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria" e, in particolare, l'art. 6 che prevede che la fornitura di prodotti senza glutine agli assistiti venga effettuata anche da altri fornitori incaricati dalle Aziende Unità

Sanitarie Locali, secondo direttive all'uopo emanate dalle Regioni";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 27.06.2013 che consente alle Aziende Sanitarie Provinciali di stipulare convenzioni con gli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare ai fini dell'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale degli alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia;

VISTO altresì, il Decreto Regionale n. 12349 del 02/12/2021 con il quale vengono aggiornate le procedure per l'erogazione dei buoni (da cartacei ad elettronici) per l'acquisto dei prodotti privi di glutine in favore dei soggetti affetti da malattia celiaca, a carico del Servizio Sanitario Regionale;

PRESO ATTO che il sig. Peluso Cladinoro, titolare della Ditta "Birikkini" SAS con sede in Mesoraca e con istanza acquisita agli atti di questa ASP, protocollo n. 27026 del 17/06/2022, ha richiesto il rinnovo della convenzione come previsto dalla normativa vigente;

RITENUTO necessario procedere all'autorizzazione della suddetta convenzione, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATI i requisiti previsti dalla regolamentazione regionale;

PROPONE

- Di approvare l'allegata convenzione riportante i termini di erogazione del servizio, in accordo a quanto stabilito nell'allegato A alla DGR n. 230 del 27.06.2013, con la Ditta con la Ditta "Birikkini" SAS di Peluso Cladinoro con sede legale in Via XX Settembre 26/28 Mesoraca, per un periodo di due anni e, con decorrenza dal 01/07/2022;
- Di autorizzare, pertanto, la Ditta "Birikkini" SAS di Peluso Cladinoro, all'attività di distribuzione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei prodotti senza glutine inclusi nel Registro Nazionale dei Prodotti destinati ad un' Alimentazione Particolare, a favore delle persone affette da celiachia, in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali;

La presente autorizzazione potrà essere revocata in caso di inadempimento degli obblighi assunti dalla ditta stessa o perdita dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vendita del settore alimentare.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.


Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Panella



Il Commissario Straordinario

Dott. Domenico Sperli


UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 21 GIU. 2022 con protocollo n.

100

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali



ACCORDO PER LA FORNITURA DI ALIMENTI DIETETICI AI CITTADINI AFFETTI DA CELIACHIA

In data 22/06/2022

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, con sede in Via M. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio", 88900 Crotone, Cod. Fiscale/P. IVA.01997410798 rappresentata dal Dr. Domenico Sperli, in qualità di Commissario Straordinario

E

La Ditta "BIRIKKINI" SAS di Peluso Cladinoro, con sede in Mesoraca (KR) Via XX Settembre n. 26/28, Codice fiscale PLSCDN91L15C352D, Partita Iva 03085160798 rappresentata dal Sig. Peluso Cladinoro nella qualità di titolare

VISTI

Il DM 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", e nello specifico:

-L'art 1, lett. c), che sancisce l'inclusione nei livelli essenziali di assistenza dell'erogazione dei prodotti destinati all'alimentazione delle persone affette da morbo celiaco, previsione successivamente confermata nel D.P.C.M. 29 novembre 2001: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

-L'art. 6, che dispone che i prodotti per celiaci siano erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali;

-La legislazione nazionale successivamente intervenuta in materia di assistenza alle persone affette da morbo celiaco ed in particolare:

-La Legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" che riconosce la malattia celiaca o celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e dalle articolazioni del Servizio sanitario nazionale diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia;

-Il D.M. 4 maggio 2006 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123";

-Il Registro Nazionale di cui all'art.7 del DM 8 giugno 2001 aggiornato al 31 luglio 2006 nella sezione che riguarda gli alimenti senza glutine;

-La Legge Regionale n. 47/2012

DATO ATTO:

delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n.230..del.27.06.2013.

"Legge Regionale n.47/2012: procedure per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei prodotti privi di glutine a favore dei soggetti affetti da malattia celiaca residenti nella Regione Calabria" che qui si intendono integralmente richiamate ai fini della puntuale applicazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'accordo

La fornitura, a carico del Servizio Sanitario Regionale, di alimenti dietetici ai cittadini affetti da celiachia tramite il punto vendita BIRIKKINI SAS di Peluso Cladinoro, con sede in Mesoraca (KR) Via XX Settembre 26/28;

Art. 2

Prodotti concedibili

I prodotti dietetici rimborsabili dal SSR ed erogabili sono quelli riportati nel Registro nazionale sezione Celiachia in vigore, consultabile sul sito <http://www.ministerosalute.it/Ualimenti/dietetica/>

Art. 3

Condizioni di vendita

Ciascun negozio aderente al servizio può determinare liberamente il prezzo del prodotto compreso nel registro nazionale, che deve essere esposto in modo leggibile e chiaro al cittadino e praticato a tutti gli acquirenti.

Il negozio si impegna a garantire, nei propri punti vendita, le condizioni ambientali idonee alla corretta conservazione dei prodotti:

- temperatura interna dei negozi al di sotto dei 30° C;
- conservazione dei prodotti surgelati all'interno di frigoriferi con spazi separati e dedicati per evidenziare meglio il prodotto ed eliminare ogni rischio di contaminazione;
- vita residua del prodotto pari ad almeno il 70% della sua vita totale;
- adeguata segnalazione della concedibilità SSR del prodotto.

Eventuali resi (per qualsiasi causa) di alimenti possono essere sostituiti unicamente con altri prodotti compresi nell'elenco nazionale.

Art. 4

Percorso del paziente

I Cittadini aventi diritto possono effettuare il proprio approvvigionamento a carico del SSR sia all'interno dei negozi che hanno ottenuto l'autorizzazione e stipulato la convenzione con l'ASP, sia presso le Farmacie convenzionate della Regione.

Il cittadino si reca presso uno dei punti vendita di cui sopra, sceglie gli alimenti che desidera acquistare; ogni buono rilasciato deve essere speso in un'unica soluzione (da 1 a 4 buoni) e non necessariamente sino al tetto del suo valore, nell'ambito del mese di validità del buono stesso.

Resta a carico al cittadino l'eventuale differenza rispetto al totale dei buoni che presenta.

Art. 5

Obblighi informativi

I negozi convenzionati accettano i buoni presentati dai Cittadini aventi le specifiche di cui all'allegato agli atti, esclusivamente per gli alimenti elencati nella sezione dei prodotti privi di glutine del Registro Nazionale degli alimenti speciali e inviano mensilmente, direttamente ai servizi amministrativi della Azienda Sanitaria Provinciale che ha emesso il buono, un tracciato informatico, unitamente ai buoni ricevuti dai Cittadini ed alla fattura.

Il tracciato costituisce requisito essenziale per dar seguito al rimborso.

Art. 6

Buoni spesa

Le AASSPP consegnano ai cittadini affetti da malattia celiaca 4 buoni spesa mensili spendibili presso i

negozi individuati o presso le farmacie convenzionate.

Il buono può essere speso solo nel mese di competenza.

Il buono spesa deve contenere in chiaro almeno i seguenti elementi: un numero progressivo ed univoco, il logo della Regione Calabria in alto a sinistra, quello dell'ASP in alto a destra, con i dati del Distretto SS che ne ha effettuato il rilascio e del Servizio/Ufficio Aziendale competente alla consegna, il codice di esenzione, il numero di autorizzazione che si attribuisce all'utente all'atto della prima iscrizione, il codice identificativo del paziente, il timbro, il nominativo e la firma del medico in originale su tutte e quattro le sezioni del buono, la data di emissione (apposta al momento del rilascio dei buoni e uguale su tutti i buoni), il mese di validità. Deve essere inoltre presente uno spazio destinato al timbro dell'esercizio commerciale che accetta il buono ed eroga i prodotti.

Art. 7 Aspetti economici

I negozi autorizzati e convenzionati invieranno, entro il mese successivo a quello di riferimento, direttamente alle AASSPP che hanno emesso il buono, un tracciato informatico, unitamente ai buoni ricevuti dai Cittadini ed al documento di riepilogo mensile (per ASP di altri territori, anche copia dell'Autorizzazione e Convenzione vigenti con l'ASP del territorio in cui è ubicato l'esercizio).

La documentazione soprarichiamata costituisce unica modalità per dar seguito al rimborso.

L'importo del documento di riepilogo mensile non potrà essere comunque superiore all'importo dei buoni spesa utilizzati nel mese di riferimento.

Sull'importo del documento di riepilogo economico verrà applicato uno sconto pari al 10% a fronte dell'impegno dell'Azienda Sanitaria Provinciale di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo indicato nel documento di riepilogo economico entro 90 gg dal ricevimento del documento.

In ogni caso superato il termine ultimo fissato per il pagamento, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali.

Art. 8 Rispetto normativa sulla privacy

Durante le attività previste deve essere assicurata la confidenzialità di qualsiasi informazione rilevata (dati e documenti) relativa ai soggetti celiaci. Al soggetto celiaco residente nei territori viene assegnato un codice paziente anonimo riportato sui buoni spesa.

Il negozio aderente attiva un sistema di rete tale da garantire la registrazione delle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy, un adeguato sistema di rilevazione dei prodotti erogati ai fini della fatturazione alle Aziende Sanitarie Provinciali e dei controlli di appropriatezza che le stesse devono garantire. Non sono consentiti altri usi dei dati rilevati.

Art. 9 Controversie

Per eventuali controversie che potranno insorgere tra l'Amministrazione e la ditta fornitrice, o al termine del contratto, le parti dichiarano di riconoscere esclusivamente competente il Foro di Crotone..

Art. 10 Risoluzione del Contratto

Nel caso di più contestazioni che abbiano dato luogo a due reclami scritti da parte dell'Amministrazione, questa avrà la facoltà di risolvere il contratto per la parte inerente il servizio contestato, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con obbligo per negozio aderente di risarcire l'Azienda Sanitaria Provinciale del danno subito.

L'ASP, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al negozio aderente da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- in caso di frode nella fornitura;
- in caso di grave, reiterata, negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, dopo due contestazioni scritte;
- in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati dall'ASP.;

Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto dovrà essere autorizzata dall'ASP.

Alle Aziende Sanitarie Provinciali sono demandati i compiti di periodica verifica, sistematica o a campione, sugli esercizi convenzionati che erogano prodotti senza glutine con oneri a carico del SSR e sull'attività di erogazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile.

Art. 11 **Durata**

La presente convenzione decorre dal 1° luglio 2022 ed ha una validità di anni 2, rinnovabile.

Letto, approvato e sottoscritto

Crotone 22/06/2022

Azienda Sanitaria Provinciale
Il Commissario Straordinario
-Dr. Domenico Sperli-

...

Ditta "BIRIKKINI" SAS
IL TITOLARE

- Sig. Peluso Cladinoro -

